

## RIFORMA GELMINI dell'UNIVERSITA'

Da un incontro tra il Ministro Gelmini e il Ministro Tremonti sta per essere concepita la riforma dell'università. Si tratta di un attacco su più fronti ben più grave e articolato della L.133/08 che ha tagliato 1.500.000.000 al sistema universitario e rendeva possibile la trasformazione degli Atenei in fondazioni private.

In un contesto nel quale le università sono in ginocchio e rischiano il dissesto economico a causa dei tagli del Governo, il Governo sta per approvare in Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge di riforma dell'università. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri tale provvedimento dovrà passare dal Parlamento. Dall'approvazione del disegno di legge il Governo avrà una delega a modificare liberamente la legislazione in materia di diritto allo studio e le università avranno 9 mesi di tempo per adeguarsi ai gravissimi provvedimenti contenuti nel testo di legge.

I punti fondamentali della riforma sono:

- **40% di privati nel CDA:** i consigli di amministrazione assorbiranno gran parte dei poteri del Senato e saranno composti dal Rettore, da un solo rappresentante degli studenti e da massimo altri nove componenti. Il 40 % del CDA dovrà essere composto da esterni. Il CDA non deciderà più “solo” per quanto riguarda il bilancio e le risorse dell'ateneo, ma anche in merito a scelte didattiche come l'apertura o la chiusura di singoli corsi di laurea. Tali scelte non verranno naturalmente effettuate sulla base delle necessità didattiche, bensì in funzione di interessi economici e di profitto.
- **9 mesi di tempo** per adeguarsi. Mentre la 133 si limitava a rendere possibile la trasformazione delle università in fondazione, la riforma Gelmini **obbliga gli atenei ad adeguarsi**. A partire dall'approvazione definitiva della legge le rappresentanze studentesche decadono entro 6 mesi e le Università avranno 9 mesi di tempo per recepire nel proprio statuto i provvedimenti della Gelmini.
- **Chiusura delle facoltà:** i dipartimenti avranno i poteri che oggi sono affidati alle facoltà e potranno decidere se organizzarsi in strutture di coordinamento chiamate facoltà o scuole
- **Attacco alla rappresentanza studentesca:** oltre a decadere le attuali rappresentanze studentesche, nei nuovi organi di rappresentanza ci sarà solo uno studente, ciò vorrà dire assenza di pluralismo tra gli studenti e fine di ogni pressione del movimento sui rappresentanti, resa possibile proprio dal pluralismo.
- Gli atenei in stato di dissesto economico potranno federarsi con altri atenei o con enti (non si specifica se pubblici o privati). E' una soluzione di facciata al problema reale degli “atenei sotto casa” proliferati in molti centri minori dell'Italia e che rappresentano spesso uno spreco insostenibile. La federazione finge soltanto di risolvere questo problema. ma in realtà non indica alcun criterio didattico o scientifico per gli accorpamenti. La cosa più probabile è che i dipartimenti più appetibili per i privati si fondano in pseudo-politecnici completamente asserviti alle aziende, mentre il resto degli atenei sia lasciato senza fondi e lentamente strangolato. Si tenta di imporre una guerra tra poveri tra ricerca pura e applicata, che va completamente respinta
- **Delega al Governo a trasformare radicalmente, senza passare dal Parlamento il sistema nazionale di diritto allo studio**, modificando le fasce di reddito degli aventi diritto e rafforzando il ruolo dei privati negli appalti delle case dello studente e implementando il prestito d'onore, che trasformerebbe generazioni di studenti in un esercito di indebitati cronici.
- Peggiora la situazione dei precari all'interno dell'università con le nuove norme sul reclutamento.

**E MOLTO ALTRO ANCORA...**

Data la situazione economica delle università italiane sono stati realizzati, sono in corso o si prevedono ovunque aumenti delle tasse. Tasse alte e privati negli organismi decisionali sono le principali caratteristiche degli atenei privati. Ciò vuol dire che **entro nove mesi dall'approvazione della riforma tutte le università statali diventeranno di fatto private.**

9 mesi di tempo, a partire dall'approvazione, e le nostre università diventeranno private, si tratta di un “parto” da impedire ad ogni costo, l'unica precauzione possibile è un movimento studentesco forte e continuativo, che blocchi facoltà e città.

**INDICE DEL DDL GELMINI DI RIFORMA DELL'UNIVERSITA'**

*Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio*

**Titolo I**

***Organizzazione del sistema universitario***

Articolo 1

*Principi ispiratori della riforma*

Articolo 2

*Organi e articolazione interna delle università*

Articolo 3

*Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa*

**Titolo II**

***Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario***

Articolo 4

*Fondo per il merito*

Articolo 5

*Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

Articolo 6

*Riconoscimento dei crediti universitari*

**Titolo III**

***Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento***

Articolo 7

*Revisione dei settori scientifico-disciplinari*

Articolo 8

*Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*

Articolo 9

*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*

Articolo 10

*Assegni di ricerca*

Articolo 11

*Contratti per attività di insegnamento*

Articolo 12

*Ricercatori a tempo determinato*

Articolo 13

*Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*

Articolo 14

*Disciplina dei lettori di scambio*

Articolo 15

*Norme transitorie e finali*

**NELLA PARTE SINISTRA DELLA TABELLA TROVATE IL TESTO DELLA BOZZA DI**

**DDL AGGIORNATO ALLA SEDUTA DI PRE-CONSIGLIO  
DEI MINISTRI DEL 23 OTTOBRE 2009**

<b>Titolo I</b> <b>Organizzazione del sistema universitario</b>	
<b>Articolo 1</b> <b>Principi ispiratori della riforma</b>	
<p>1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione dei saperi; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.</p>	<p>L'art. 1 affronta come sempre principi generici e generali che molto spesso sono privi di coerenza con ciò che effettivamente è contenuto nel testo di legge. L'unica osservazione interessante è il passaggio in cui si legge: "<i>operano, combinando in modo organico ricerca e didattica</i>". In tale passaggio si afferma il permanere dell'attuale assetto, smentendo chi vorrebbe distinguere tra teach university e research university.</p>
<p>2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero".</p>	<p>Il presente testo (a sinistra il testo completo del DDL) porta la firma del Ministro Mariastella Gelmini ed è un disegno di legge. Ciò comporta tempi di discussione più lunghi dei soliti decreti cui ci eravamo abituati.</p>
<p>3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, il Ministero attua e monitora specifici programmi per la concreta realizzazione del diritto allo studio.</p>	<p>In realtà la seconda parte del testo di legge è un disegno di legge delega che consentirà al Governo di riformare il sistema nazionale di diritto allo studio, di intervenire sul reclutamento docenti e sulla valutazione degli atenei senza ripassare dal Parlamento.</p>
<p>4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.</p>	

<b>Articolo 2</b> <b>Organi e articolazione interna delle università</b>	
<p>Sono organi delle università:</p>	<p>L'art. 2 interviene sulla così detta governance, ovvero sull'organizzazione e la struttura prevista dallo statuto di ciascun ateneo nell'ambito delle disposizioni vigenti e dell'autonomia universitaria.</p>
<p>a) il rettore;</p>	
<p>b) il consiglio di amministrazione;</p>	
<p>c) il senato accademico;</p>	
<p>d) il direttore generale;</p>	
<p>e) il collegio dei revisori dei conti;</p>	
<p>f) il nucleo di valutazione.</p>	
<p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione,</p>	<p>Si stabilisce per le università statali un tetto temporale di massimo sei mesi per modificare il</p>

<p>provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p>	<p>proprio statuto, adeguandolo alla riforma dell'università.</p> <p>Normalmente per modificare radicalmente uno statuto ci vogliono molti più mesi o anni per consultare facoltà e dipartimenti, docenti e studenti. Questa norma, nell'imporre tempi strettissimi esclude ogni forma di partecipazione delle componenti alla scrittura del nuovo Statuto.</p> <p>Tale riforma è indirizzata esclusivamente alle università statali. Le università private vengono risparmiate da tali interventi, ma quando si tratta di stanziare finanziamenti, borse di studio e contributi sono messe sempre in “prima fila”</p> <p><b>riferimenti legislativi:</b> articolo 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168. riguardante: autonomia delle università e degli enti di ricerca <a href="http://www.miur.it/leggi/1168arti.htm">http://www.miur.it/leggi/1168arti.htm</a></p>
<p>a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;</p>	<p>Nella lettera a) non vengono descritti grandi cambiamenti di poteri e competenze per quanto concerne il ruolo del Rettore.</p> <p>In realtà i poteri del Rettore si accrescono notevolmente dato che nominerà i componenti del CDA che, di conseguenza, potrà essere a sua immagine e somiglianza.</p>
<p>b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;</p>	<p>Il Rettore non dovrà più essere un docente di prima fascia della stessa università, ma potrà anche essere eletto tra docenti ordinari di altri atenei italiani, anche privati.</p>
<p>c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;</p>	<p>Il tetto massimo al mandato del Rettore è un elemento del DDL condivisibile, data la presenza di rettori che da decenni prorogano il proprio mandato.</p> <p>Si ritiene da evitare l'opzione del mandato unico non rinnovabile, perché rende onnipotente il rettore che - ricordiamo - non può essere sfiduciato.</p>

<p>d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);</p>	<p>Il Senato Accademico non avrà più un vero potere decisionale, ma dovrà esprimere pareri e proposte, e potrà approvare regolamenti solo se il CDA avrà dato parere favorevole.</p>
<p>e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;</p>	<p>Il Senato sarà avrà massimo 35 componenti, per almeno 2/3 dovranno essere docenti di ruolo</p>
<p>f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione vede enormemente accresciuti i propri poteri e funzioni.</p> <p>Oltre alle funzioni di indirizzo strategico e tutti i compiti inerenti il bilancio, potrà deliberare l'attivazione o la soppressione dei corsi e delle sedi.</p> <p>Un CDA con una forte componente privata chiamato a esprimersi sul mantenimento di un corso di laurea non deciderà certamente sulla base di valutazioni culturali e di lungo periodo, bensì sulla base di valutazioni di cassa e previsioni di profitto.</p>
<p>g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rettore</li> <li>– una rappresentanza degli studenti elettiva. (le prime bozze parlavano addirittura di “studenti nominati”)</li> <li>– una componente “designata o scelta tra “personalità italiane e straniere in possesso di comprovata capacità””,</li> </ul> <p>Almeno il 40% del consiglio potrà essere composto da esterni.</p> <p>Uno dei componenti del CDA viene eletto per presiedere l'organo, funzione svolta oggi dal Rettore. Questo vuol dire che anche un privato esterno all'Università potrà essere il presidente del consiglio di amministrazione di un ateneo statale (o presunto tale)</p>
<p>h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata</p>	<p>Mandato del CDA quadriennale rinnovabile una</p>

<p>quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;</p>	<p>sola volta Per gli studenti il mandato diventa di due anni, anch'esso rinnovabile solo una volta. Quest'ultimo è uno dei pochi aspetti condivisibili della riforma. In alcuni atenei il mandato dei rappresentanti era rimasto di tre anni com'era prima con le lauree quinquennali. Il mandato biennale meglio si adatta all'università del 3+2. Moltissimi sono però gli atenei in Italia in cui il mandato è già biennale.</p>
<p>i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;</p>	<p>Il direttore amministrativo diventa direttore generale, si tratterà di un ruolo molto più simile a quello del manager di azienda. Potrà non essere un dipendente pubblico e il suo contratto differirà da quelli attuali legati alla P.A.  L'incarico verrà conferito dal consiglio di amministrazione  Al direttore generale sono conferiti compiti di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.</p>
<p>j) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;</p>	
<p>k) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;</p>	
<p>l) composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;</p>	<p><u><a href="#">Viene ridefinita la composizione dei nuclei di valutazione degli atenei. Diventeranno anch'essi a composizione prevalentemente esterna e la rappresentanza studentesca – ad oggi presente solo in alcuni atenei italiani – viene integrata per</a></u></p>
<p>m) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia</p>	<p><u><a href="#">gli aspetti istruttori legati alla valutazione della</a></u></p>

<p>dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);</p>	<p><u>didattica.</u></p> <p><u>Riferimenti normativi: Attualmente i nuclei di valutazione sono disciplinati dalla Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (G.U. n. 252 del 26.10.1999) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica</u></p> <p><u><a href="http://www.miur.it/iniziati/1999/AS4194app.htm">http://www.miur.it/iniziati/1999/AS4194app.htm</a></u></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Nuclei di valutazione interna degli atenei)</i></p> <p>[...] 2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. [...]</p>
<p>n) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione.</p>	<p>Sono previste forme di incompatibilità per i componenti di Senato e CDA nel corso del mandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– non possono ricoprire altre cariche escluso il consiglio di dipartimento.</li> <li>– non possono ricoprire incarichi politici</li> <li>– far parte di CDA o Senato di altre università, siano esse statali, private o telematiche.</li> </ul> <p>I componenti di Senato e CDA che non parteciperanno assiduamente decaderanno dagli organi. Si tratta di un provvedimento positivo in teoria, in realtà negli organi centrali di governo, anche a causa del gettone di presenza, le assenze dei componenti sono rare e non continuative.</p>
<p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p>	<p>Entro sei mesi le università dovranno modificare il proprio statuto per recepire le seguenti modifiche dalla lettera a) alla lettera i)</p>
<p>a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;</p>	<p>Vengono attribuiti ai dipartimenti, e non più alle Facoltà i compiti connessi a ricerca scientifica, attività didattica e relazioni con l'esterno ad esse connesse.</p>
<p>b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari</p>	<p>Si impone una riduzione, mediante accorpamento dei dipartimenti.</p> <p>Ciascun dipartimento dovrà avere un numero minimo di componenti tra professori e ricercatori di ruolo o a tempo determinato:</p>

<p>omogenei;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 per le università con un corpo docente inferiore ai 1000 (inclusi i professori e i ricercatori a tempo determinato)</li> <li>– 45 per le università con un corpo docente superiore ai 1000 (inclusi i professori e i ricercatori a tempo determinato)</li> </ul>
<p>c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;</p>	<p>I dipartimenti possono organizzarsi in strutture che ne coordinino le funzioni comuni.</p> <p>Tali strutture di coordinamento si chiameranno scuole o facoltà.</p> <p>Le facoltà non spariscono del tutto, o almeno la loro cancellazione avverrà a discrezione degli Atenei. Certamente però si realizza un decentramento forte nelle strutture dei dipartimenti che avranno un potere ben maggiore.</p>
<p>d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila;</p>	<p>Viene fissato un tetto massimo al numero di facoltà in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche disciplinari dell'ateneo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 per gli atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato inferiore a 1500 unità</li> <li>– 9 per gli atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a 1500 unità</li> <li>– 12 per gli atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a 3000 unità</li> </ul>
<p>e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);</p>	<p>Per gli atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato inferiore a 500 unità è possibile darsi una struttura che unisca in un unico livello di coordinamento tutte le facoltà e i dipartimenti. In una sorta di maxiscuola o maxifacoltà.</p>
<p>f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate</p>	<p>Con lo spostamento dei poteri dalla Facoltà al dipartimento vengono ulteriormente ridotti gli spazi di democrazia interna.</p> <p>Viene infatti istituito un organo deliberante delle facoltà o delle scuole, composto non più dal preside, dai docenti della facoltà e per un 15 % da studenti, come gli attuali consigli di facoltà, bensì da un organo composto dal coordinatore di corso di studio, dal presidente della scuola di dottorato – se esiste, da una rappresentanza degli</p>

<p>dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;</p>	<p>studenti e da un altro componente che presiede l'organo, ovvero un professore ordinario afferente alla struttura, eletto dall'organo stesso.</p> <p>Il mandato è triennale rinnovabile una sola volta.</p>
<p>g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;</p>	<p>Vengono confermate le commissioni paritetiche docenti studenti con compiti legati ad assicurare la qualità della didattica, ma non alla sua definizione in termini concreti; non ha, ad esempio, il compito di elaborare i piani di studio.</p>
<p>h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;</p>	<p>Non viene eliminato il vincolo per gli atenei di garantire alla componente studentesca il 15% di rappresentatività negli organi.</p> <p>Si tratta di una percentuale già di per sé estremamente bassa, ma nel contesto generale di smantellamento di democrazia e pluralismo negli atenei ci sembra positivo che quantomeno questo tetto rimanga in vigore.</p> <p><b>Riferimento legislativo:</b> legge 21 giugno 1995, n. 236, Art.6.</p> <p>1. Le universita' deliberano i propri statuti e regolamenti, [...] Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento.</p>
<p>i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.</p>	<p>Si afferma che verrà garantito alle rappresentanze studentesche la possibilità di accedere agli atti. Tale possibilità è già garantita dalle norme sulla trasparenza e sulla pubblica amministrazione.</p> <p>Il riferimento alle misure a tutela delle rappresentanze studentesche si suppone essere l'assicurazione già esistente per il rappresentante in CDA.</p>
<p>4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i).</p>	
<p>5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un codice etico.</p>	<p>Viene prevista l'adozione obbligatoria entro 180 giorni dall'approvazione del DDL un codice etico.</p> <p>Si tratta di un insieme di norme di autoregolamentazione dei comportamenti del corpo docente. Spesso assume più il valore</p>

	<p>simbolico di una dichiarazione di intenti, dato lo scarso valore in termini di sanzioni che tali regolamenti prevedono.</p> <p>Sembrirebbe più utile imporre l'adozione di uno statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti, con norme certe e vincolanti.</p>
<p>6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.</p>	<p>Si definisce una modalità a tappe forzate per l'adozione del nuovo statuto da parte degli atenei. Viene totalmente aggirata ogni forma di confronto con facoltà e corsi di laurea, componente docente, personale e studenti. Tali forme di consultazione e discussione allargata e partecipata sono normalmente previsti nella modifica degli statuti delle università italiane (senati allargati, pareri degli organi di ogni livello, assemblee di consultazione...)</p> <p>La proposta di statuto viene, invece, definita da un apposito organo con 15 componenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rettore</li> <li>– 2 studenti anche scelti tra i rappresentanti in senato e cda</li> <li>– 6 membri individuati dal Senato accademico, ma esterni ad esso</li> <li>– 6 membri individuati dal CDA, ma esterni ad esso.</li> </ul> <p>Lo statuto modificato viene votato da Senato e Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.</p>	<p>Se l'apposito organo non rispetta il termine di 6 mesi viene data una deroga di 3 mesi. Il termine effettivo per adottare tali modifiche di statuto è pertanto di 9 mesi.</p> <p>Se entro 9 mesi non viene adottato il nuovo statuto, provvede il MIUR a istituire una commissione di soli 3 membri la cui composizione non viene definita e probabilmente sarebbe composta da esterni inviati dal Ministero con l'aggiunta del Rettore come rappresentante dell'università.</p> <p>Ciò vorrebbe dire che le università potrebbero vedere il proprio statuto – la propria costituzione – modificata da esterni. Come avviene per le Costituzioni delle nazioni occupate militarmente.</p>

<p>8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statuari.</p>	<p>Le procedure per le modifiche di statuto elencate nei punti precedenti devono avviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della riforma.</p>
<p>9. Tutti gli organi delle università decadono automaticamente a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata superiore al tempo necessario per l'adeguamento dello statuto. Gli organi statuari destinati a scadere nel periodo necessario all'adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di costituzione dei nuovi organi.</p>	<p>All'entrata in vigore del nuovo statuto decadono automaticamente tutti gli organi, comprese le rappresentanze studentesche, indipendentemente dalla scadenza naturale del mandato.</p> <p>Il Rettore è l'unica figura tra i componenti degli organi a non decadere.</p>
<p>10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.</p>	
<p>11. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocatione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).</p>	
<p>12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statuarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo 2 perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:</p> <p>a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;</p> <p>b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p>	<p>A partire dall'entrata in vigore del nuovo statuto perdono di efficacia nei confronti dello stesso ateneo le seguenti norme:</p> <p>articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989, ovvero:</p> <p>4. Gli statuti devono comunque prevedere:[...]</p> <p>b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo; [...]</p> <p>f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente; [...]</p> <p>l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p> <p>110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In</p>

	<p>prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.</p>
--	---

<p><b>Articolo 3</b> <b><i>Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa</i></b></p>	
<p>1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.</p>	<p>Viene introdotta la possibilità per gli atenei di fondersi tra loro anche limitatamente ad alcuni settori. Tale processo di fusione avverrebbe secondo una federazione.</p> <p>Si tratta di una norma che viene dichiaratamente inserita per accorpate gli atenei in stato di dissesto finanziario.</p> <p>Si tratta però di una operazione esclusivamente di facciata. Il problema vero resta l'avvenuta creazione dei così detti "atenei sotto casa" e della loro proliferazione.</p> <p>Se tale federazione avviene per finalità di bilancio e non per esigenze di coordinamento didattico si fallisce l'obiettivo.</p> <p>Le sedi con tutti i loro costi di strutture e personale rimangono. Il problema non si risolve.</p>
<p>2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.</p>	<p>La strada delle federazioni apre anche la porta alla creazione di mostri. La federazione può anche realizzarsi tra università e enti. Non si specifica se questi enti siano esclusivamente enti pubblici di formazione come conservatori e accademie, o possano anche essere enti di formazione e ricerca privata.</p> <p>Viene naturale chiedersi quale ruolo centrale possano avere gli enti dell'Alta Formazione Artistica Coreutica e Musicale una volta federati e assorbiti da un maxi-ateneo generalista.</p>
<p>3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza</p>	<p>Gli atenei federati saranno gestiti da strutture che uniscano in modalità da definire nell'ambito della propria autonomia, i componenti degli organi accademici delle strutture federate.</p> <p>Perché la federazione si possa realizzare deve essere presentato e approvato da MIUR e</p>

<p>pubblica.</p>	<p>ANVUR un progetto dettagliato di riorganizzazione.</p>
<p>4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con le competenti amministrazioni.</p>	
<p>5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. In caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, il trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Si facilita il trasferimento di sede tra gli atenei federati, anche mediante intervento diretto del MIUR.</p>
<p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.</p>	

<p><b>Titolo II</b></p> <p><i>Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario</i></p>	
<p><b>Articolo 4</b></p> <p><i>Fondo per il merito</i></p>	
<p>1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l'eccellenza e il merito dei migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il fondo è destinato a:</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero dell'Economia (e non presso il MIUR) un Fondo Speciale per il Merito</p> <p>Gli studenti vengono individuati mediante prove nazionali.</p> <p>Il principio di premiare gli studenti meritevoli è giusto e risponde ai dettami costituzionali, ma riteniamo che in ordine di priorità sia necessario prima di stanziare risorse su un tale fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano straordinario di finanziamenti strutturali per il diritto allo studio con l'obiettivo di raggiungere la copertura totale delle borse di studio, eliminando il diffuso e inaccettabile fenomeno degli idonei non vincitori di borsa.</li> <li>– Ampliare le fascia di reddito degli aventi diritto attualmente prevista dal DPCM 390/91 che con il peggiorare della situazione economica si rivela sempre più inadeguata.</li> </ul>
<p>a) erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;</p>	<p>il fondo è destinato a erogare ai migliori studenti borse e buoni studio vincolate al mantenimento durante gli studi</p>
<p>b) garantire prestiti d'onore concessi per il finanziamento delle spese di cui alla precedente lettera a).</p>	<p>il fondo è destinato a garantire prestiti d'onore. Rigettiamo totalmente lo strumento del prestito d'onore di cui chiediamo l'abolizione Perché trasformerebbe generazioni di studenti in un esercito di indebitati cronici.</p>
<p>2. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:</p>	<p>Saranno definiti dai ministeri di competenza (Istruzione e Economia) tutti gli elementi e i criteri concreti con cui tale provvedimento verrà posto in essere, a partire dalla quantità del fondo, ad oggi ignota, e che quindi potrebbe risultare anche estremamente esigua e</p>
<p>a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;</p>	
<p>b) i criteri e le modalità di attribuzione delle</p>	

<p>borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;</p>	<p>inadeguata all'obiettivo.</p>
<p>c) l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione;</p>	
<p>d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;</p>	
<p>e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti;</p>	
<p>f) le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti;</p>	
<p>g) le caratteristiche dei finanziamenti;</p>	
<p>h) le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello stesso fondo tra le destinazioni di cui al comma 1.</p>	
<p>3. L'erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l'elaborazione dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell'ANVUR e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).</p>	
<p>4. La gestione della operatività del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:</p>	<p>La gestione operativa del fondo e delle prove nazionali standard sarà affidata alla società per azioni Consap s.p.a.</p>
<p>a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;</p>	
<p>b) erogare le prove nazionali standard;</p>	
<p>c) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</p>	
<p>d) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi,</p>	

<p>nonché l'esposizione del Fondo;</p>	
<p>e) avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti;</p>	
<p>f) selezionare, con procedura competitiva, l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.</p>	<p>Le provviste finanziarie che andranno a costituire il fondo per il merito non saranno pubbliche, bensì è previsto un consistente ruolo degli istituti finanziari selezionati dalla stessa Consap s.p.a.</p>
<p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.</p>	
<p>5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui finanziamenti erogati.</p>	<p>Viene determinata dal Ministero dell'Economia l'entità del contributo per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui finanziamenti erogati.</p> <p>Tutto ciò avviene non sulla base di valutazioni e criteri sociali come dovrebbe essere per il diritto allo studio, bensì sulla base di criteri di mercato.</p>
<p>6. Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.</p>	<p>I finanziamenti privati che alimentano il Fondo Speciale per il Merito possono essere vincolati a specifici usi. Ad esempio un'azienda può stanziare somme più o meno ingenti di cui possano usufruire solo gli studenti di uno specifico corso di laurea o impegnati in un particolare progetto di ricerca, cui la stessa azienda è interessata economicamente.</p> <p>Gli studenti dei corsi di laurea "meno produttivi" in termini di rendita sarebbero ancora una volta penalizzati.</p>
<p>7. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".</p>	<p>I finanziamenti dei privati al Fondo Speciale per il Merito vengono inseriti tra gli Oneri Deducibili per legge.</p>

## Articolo 5

### *Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p>	<p>Dopo mesi in cui il Governo ha abusato di decreti e fiducia sui temi più disparati, facendosi beffe del Parlamento, con l'articolo 5 del presente disegno di legge, ancora una volta ci si prende gioco del Parlamento.</p> <p>E' attribuita al Governo una delega per effettuare per decreto, senza ripassare dal parlamento, ulteriori riforme dell'università, con interventi anche corposi, come quello previsto sul diritto allo studio.</p> <p>Nota: "la legge delega è una <u>legg</u> approvata dal <u>Parlamento</u> che delega il <u>Governo</u> a legiferare su una determinata materia. L'atto con forza di legge emanato dal Governo in base alla legge di delega è detto <u>decreto legislativo</u> (o anche decreto delegato, denominazione sovente usata nel testo della legge delega stessa)." fonte Wikipedia.</p>
<p>a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento delle università;</p>	<p>Revisione dei criteri di distribuzione delle risorse pubbliche, tale delega ha l'obiettivo di rendere strutturale la pratica di redistribuire quote di FFO tra gli atenei sulla base di criteri – ad oggi più che criticabili.</p> <p>Viene confermata quindi la strada di un sistema di distribuzione delle risorse pubbliche estremamente competitivo, con atenei di serie A, B, C...</p> <p>Successivamente - comma 2 lett. a) - si prevede in maniera più dettagliata l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari gestito dall'ANVUR</p>
<p>b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;</p>	<p>Viene data la delega al Governo di stabilire le modalità di commissariamento per gli atenei in stato di dissesto finanziario</p>
<p>c) valorizzazione e qualificazione delle attività</p>	<p>Si tratta di una delega generalissima che può</p>

didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;	consentire al Governo di riformare tantissimi ambiti del sistema universitario nazionale, non solo il sistema di valutazione.
d) introduzione di un sistema di valutazione <i>ex post</i> delle politiche di reclutamento degli atenei;	
e) revisione della normativa in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria.	<p>Il Governo riceve una delega ampia e totale per riformare l'intera normativa sul diritto allo studio.</p> <p>Alla luce delle dichiarazioni fatte dal Ministro e dal contenuto dell'articolo 4 del presente DDL tale intervento desta grande preoccupazione, considerata la centralità che viene data al prestito d'onore e al ruolo dei privati nell'erogazione dei servizi.</p> <p>L'attuale normativa sul diritto allo studio universitario è principalmente contenuta nel DPCM</p>
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:	
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;	
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;	
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);	
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento ordinario	
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:	
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati	

<p>finanziari e contabili stabilite e aggiornate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente;</p>	
<p>b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;</p>	<p>Si prevede l'istituzione di piani triennali di bilancio, ma questi esistono già per le norme sulla pubblica amministrazione.</p>
<p>c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;</p>	<p>Definizione di piani triennali per riequilibrare la consistenza dei posti di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo ed il numero dei professori, in funzione non delle esigenze organizzative legate alla qualità dei servizi erogati, ma delle esigenze di bilancio.</p> <p><b>Riferimento legislativo</b> L.230/2005 ovvero il DDL sul reclutamento dei docenti del Ministro Moratti <a href="http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove_.htm">http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/5289Nuove_.htm</a></p>
<p>d) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per il servizio del debito e delle spese per il personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;</p>	<p>Viene data la delega al Governo a fissare un tetto massimo per le spese di personale di ruolo.</p>
<p>e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;</p>	<p>Viene introdotto il "costo standard unitario di formazione per studente in corso" che si differenzia a seconda delle diverse tipologie dei corsi di studio.</p> <p>A tale costo standard viene legata una quota di FFO da distribuire tra gli atenei.</p>
<p>f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell'ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;</p>	<p>Viene introdotta la normativa per dichiarare il dissesto finanziario degli atenei.</p> <p>Il dissesto viene dichiarato d'ufficio nel caso in cui il disavanzo dell'ateneo risulta superiore al 10 % del proprio bilancio.</p>
<p>g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione</p>	<p>Con la riduzione costante e progressiva del FFO tanti saranno gli atenei italiani che si troveranno costretti a dichiarare dissesto.</p> <p>Nel caso in cui si verifichi questa situazione viene realizzato entro 180 giorni un piano di rientro finanziario quinquennale da concordare con MIUR e Ministero dell'Economia.</p>

delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;	
<p>h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;</p> <p><b>i) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei</b></p>	<p>È previsto in caso di mancata predisposizione del piano finanziario il Governo potrà deliberare il commissariamento, nominando i commissari incaricati di gestire il rientro finanziario.</p> <p>Il punto i) aggiunto in fase di approvazione nel Consiglio dei Ministri.</p>
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:	Si fa riferimento agli obiettivi di: "valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;" e "introduzione di un sistema di valutazione <i>ex post</i> delle politiche di reclutamento degli atenei;" nell'ambito dei quali il Governo riceve la delega
a) determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività professionali, sentiti l'ANVUR e il CUN;	
b) disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera a);	Definizione delle modalità di passaggio dal tempo pieno al tempo definito.
c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;	
d) disciplina della modalità di verifica dell'effettivo svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di servizio; disciplina della verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;	

<p>e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi; definizione delle condizioni per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione;</p>	
<p>f) disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;</p>	
<p>g) previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;</p>	
<p>h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;</p>	
<p>i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;</p>	
<p>j) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al primo anno di attività;</p>	
<p><b>k) Rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di</b></p>	<p>Sparisce dalla bozza precedente: riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dell'attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del</p>

<p><b>conferma, rispettivamente per o professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;</b></p>	<p>decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;</p>
<p>l) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m)</p>	
<p>m) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.</p>	
<p>5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p>	
<p>a) riordino della normativa di principio in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate "istituzioni di istruzione superiore", al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;</p>	
<p>b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;</p>	
<p>c) disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI e il CUN, dei seguenti aspetti:</p>	
<p>1) requisiti relativi al merito e alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;</p>	
<p>2) importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;</p>	
<p>3) criteri per l'attribuzione alle Regioni e</p>	

<p>alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo scopo e per la rendicontazione delle modalità d'impiego delle stesse;</p>	
<p>4) facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);</p>	
<p>d) incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;</p>	
<p>e) disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie anche gestite da soggetti privati convenzionati con gli atenei.</p>	
<p>6 I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni relativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p>	
<p>7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.</p>	

## Articolo 6

### *Disciplina di riconoscimento dei crediti*

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "dodici". Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente."

Nella nota MIUR n°160/09 si leggeva la dichiarazione di intenti del Ministero:

"evitare che la scelta da parte dello studente del corso di studio cui iscriversi dipenda dal **numero di crediti extrauniversitari riconosciuti dall'Ateneo**, più che dalla qualità del percorso di studio offerto. A tal fine, si ritiene che ogni Ateneo possa riconoscere al riguardo un numero di crediti non superiore a trenta; occorrerà pertanto procedere alla conseguente modifica dell'art. 2, comma 147 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, mediante la presentazione di un disegno di legge al riguardo."

Il DDL prevede un intervento che riconosciamo come positivo riducendo da 60 a 12 il tetto massimo di crediti riconoscibili per attività extrauniversitari.

Si tratta di un intervento che inverte la tendenza degli ultimi anni fondata sull'idea di "laureare l'esperienza".

## TITOLO III

### *Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento*

## Articolo 7

### *Revisione dei settori scientifico-disciplinari*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.

Si provvede di intervenire mediante decreto di natura non regolamentare (ovvero un atto con caratteri amministrativi e non direttamente normativi) a revisionare i settori scientifico-disciplinari.

Ad oggi i settori scientifico-disciplinari sono 14.

<b>Articolo 8</b> <b><i>Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale</i></b>	
<p>1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata "abilitazione". L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.</p>	<p>Viene istituita un'abilitazione scientifica nazionale di durata quadriennale distinta per i professori di I e II fascia. Una volta ottenuta si potrà partecipare ai concorsi presso le singole sedi che si baseranno sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum. Almeno 2 posti ogni 3 messi a concorso dovranno essere riservati a chi non si trova già nei ranghi dell'ateneo che li bandisce.</p>
<p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.</p>	<p>Il Ministero ha il compito di varare un apposito regolamento che definisca le modalità di accesso all'abilitazione.</p> <p><b>Riferimenti normativi</b> articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."</p>
<p>3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:</p>	
<p>a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;</p>	<p>I regolamenti avranno il compito di verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– titoli e pubblicazioni scientifiche</li> <li>– meccanismi di verifica periodica (ogni 5 anni) dei criteri stabiliti</li> <li>– procedure annuali per il conseguimento dell'abilitazione distinte per settore disciplinare</li> <li>– istituzione di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari e sorteggio di un commissario all'interno di una lista - secondo i criteri del punto g) - di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE. Della definizione di tale lista si occuperà</li> </ul>
<p>b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;</p>	
<p>c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;</p>	
<p>d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;</p>	

<p>e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE;</p>	<p>l'ANVUR. Di tale commissione non può far parte più di un commissario della stessa università.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione</li> <li>– se non si riceve l'abilitazione sarà interdetta la partecipazione alle procedure abilitanti nel biennio successivo.</li> </ul>
<p>f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p>	
<p>g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;</p>	
<p>h) l'integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque un'adeguata presenza dei professori appartenenti a quest'ultimo;</p>	
<p>i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;</p>	
<p>j) la preclusione, in caso di mancato</p>	

<p>conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;</p>	
<p>k) le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;</p>	
<p>l) che il possesso dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;</p>	
<p>m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;</p>	
<p>n) che l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.</p>	

## Articolo 9

### *Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*

<p>1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di dotazione organica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.</p>	<p>Il reclutamento avviene su base triennale con particolare attenzione alla sostenibilità economica.</p> <p><b>Riferimenti legislativi:</b>          legge 30 dicembre 2004, n. 311 art.1 comma 105.  <i>A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.</i></p> <p>Art. 1. L.43/2005 - Disposizioni per l'universita'          1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono</p>
---	--

	<p><i>formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca entro il 31 marzo 2005.</i></p>
<p>2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri:</p>	
<p>a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;</p>	
<p>b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;</p>	
<p>c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);</p>	<p>Le strutture di cui all'art.2 comma 3 lett. c) cui ci si riferisce sono le <i>"strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni"</i></p>
<p>d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica</p>	

<p>nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;</p>	
<p>e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle procedure di cui alla lettera f);</p>	
<p>f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;</p>	
<p>g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);</p>	
<p>h) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.</p>	
<p>3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante:</p>	
<p>a) procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo;</p>	
<p>b) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;</p>	
<p>c) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti di cui al medesimo articolo.</p>	
<p>4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all'interno dell'ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).</p>	
<p>5. Nei cinque anni successivi all'attivazione delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento di cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti vincoli:</p>	
<p>a) non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da</p>	

<p>ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinato alle procedure di cui al comma 3, lettera a);</p>	
<p>b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.</p>	
<p>6. Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti sono sostituiti dai seguenti:</p>	
<p>a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;</p>	
<p>b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.</p>	
<p>7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.</p>	

## Articolo 10 *Assegni di ricerca*

<p>1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.</p>	<p>Attualmente gli assegni sono regolamentati dalla legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 51 comma 6.</p>
<p>2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.</p>	
<p>3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica,</p>	<p>Dalla legge 449: "Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.[..] Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per</p>

<p>in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p>	<p>ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato."</p> <p>Questo articolo modifica la legge precedente (1) riducendo la durata massima di un assegno da quattro a tre anni (2) introducendo molte incompatibilità tra cui la frequentazione del dottorato a prescindere dal fatto che esso sia con o senza borsa. Questi due punti sono gravi perché da un lato si aumenta la precarietà di questa figura riducendone la durata del contratto, dall'altro la si rende incompatibile col dottorato, mentre fino ad oggi (in caso di comprovata esperienza scientifica post-lauream) un assegnista poteva frequentare il dottorato senza borsa.</p>
<p>4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:</p>	
<p>a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;</p>	
<p>b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.</p>	
<p>5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.</p>	<p><b>Non cambia la tassazione degli assegni di ricerca che rimangono esentasse.</b></p>
<p>6. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo in misura non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.</p>	
<p>7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale</p>	

<p>e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p>	
<p>8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.</p>	
<p>9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, interscambiati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente</p>	<p>A prescindere dal dottorato, si possono avere complessivamente assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato per un massimo di dieci anni. Come è chiaro dall'articolo sui ricercatori a tempo determinato, il periodo massimo in cui il ricercatore è precario si allunga di altri 6 anni, che si sommano ai 4 di assegno più tre di dottorato. La stabilizzazione si allontana sempre più. Inoltre qualora l'assegno sia durato più di 4 anni l'eventuale contratto da ricercatore a tempo determinato successivo dovrà finire prima dei sei, troncato non si capisce in che modo.</p>

<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>Contratti per attività di insegnamento</b></p>	
<p>1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.</p>	
<p>2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati</p>	

<p>requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
--	--

<p align="center"><b>Articolo 12</b> <b><i>Ricercatori a tempo determinato</i></b></p>	
<p>1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.</p>	<p>Per quanto riguarda questo articolo, è opportuno ricordare il precedente: la legge 230 del 4/11/2005 (il fu DDL Moratti) ha stabilito già che il ricercatore a tempo indeterminato è una figura ad esaurimento a partire dal 2013.</p> <p>Però questo articolo impone che d'ora in avanti l'università possa assumere ricercatori solo a tempo determinato. Questo provvedimento anticipa sostanzialmente il termine del 2013 istituito dalla Moratti.</p> <p>Ma non solo: infatti si modifica la funzione di questi contratti a tempo determinato, che nella legge 230 erano introdotti "Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa".</p> <p>Da questo disegno di legge esce invece una comparazione tra le funzioni di questi ricercatori a tempo determinato e dei professori, in quanto si esplicita chiaramente che oltre alla ricerca e alla didattica integrativa i nuovi ricercatori precari dovranno occuparsi di didattica frontale. Cambia anche la dicitura, da contratti di diritto privato a contratti di lavoro subordinato.</p>
<p>2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.</p>	
<p>3. Ai fini della selezione, la commissione di cui</p>	

<p>all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro</p>	
<p>4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.</p>	<p>La durata dei contratti è fissata a tre anni rinnovabili una sola volta. In questo caso si recepisce in maniera meno flessibile la legge precedente; resta l'allucinante condanna alla precarietà sino a 40 anni per chi voglia entrare a lavorare nell'ambito universitario.</p> <p>Legge 230/2005: "I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. "</p>
<p>5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.</p>	
<p>6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.</p>	<p>È introdotta una procedura per integrare i precari così creati, che non c'era nella Legge 230/2005. I ricercatori, alla scadenza del secondo contratto, se hanno già ottenuto la abilitazione scientifica nazionale, possono essere chiamati direttamente dalle università e inquadrati come professori associati. Ribadendo che con la figura del ricercatore precario la precarietà viene estesa circa fino a 40 anni per il corpo "docente", questo meccanismo lascia non pochi dubbi sulla sua efficacia: sicuramente sul breve periodo avrà poco effetto in quanto vi sono molti ricercatori a tempo indeterminato che aspettano di passare ad associati, e possiederanno avendo più anzianità, in media un curriculum migliore.</p>
<p>7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.</p>	
<p>8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento.</p>	<p>Cambia il trattamento economico che è fissato per legge.</p> <p><b>Legge 230/2005:</b> "Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università "</p>
<p>9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani</p>	<p>Possono essere banditi dei posti da ricercatore direttamente da parte del ministero, sottratti al fondo di finanziamento ordinario delle università, con selezione nazionale. Il ricercatore</p>

<p>studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p>	<p>che vince può scegliere la sede di lavoro che però dev'essere adeguata al programma di ricerca.</p>
<p>10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.</p>	

### Articolo 13

#### *Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*

<p>1. La concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.</p>	<p>Rispetto alla annosa questione della proroga sull'età pensionabile, sulla quale era intervenuta la L.133/08 si interviene chiarendo che l'opzione di permanenza in servizio per gli over 70.</p> <p>Tale possibilità è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse nel bilancio di ateneo</p> <p><b>riferimenti legislativi:</b> decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 art. 16 . Prosecuzione del rapporto di lavoro. - 1. <i>E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.</i></p> <p>L'art.72 comma 7 della L.133/08 "<i>All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»</i>"</p>
--	--

### Articolo 14

#### *Disciplina dei lettori di scambio*

<p>1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.</p>	<p>Si rimedia al danno compiuto dalla L.133/08 Art. 24 taglia-leggi. Tale articolo aboliva la figura dei lettori di scambio. Che vengono reintegrati, risolvendo un problema complesso da gestire per alcuni atenei.</p>
<p>2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.</p>	

<p><b>Articolo 15</b> <b><i>Norme transitorie e finali</i></b></p>	
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste dal Titolo III.</p>	<p>non appena la legge entrerà in vigore, sebbene la legge 230/2005 fissi il 2013 come anno limite, semplicemente non potranno essere avviate le procedure per la copertura di posti da ricercatore a tempo determinato.</p>
<p>2. All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola "triennio" sono inserite le seguenti parole: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".</p>	
<p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p>	
<p>a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;</p>	<p>l'articolo abrogato riguarda "borse di studio post dottorato"; viene abrogato di modo che gli assegni di ricerca vengono attribuiti secondo quanto definito in questo DDL.</p>
<p>b) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.</p>	<p>Sono i commi della legge Moratti riguardanti professori a contratto e ricercatori a tempo determinato, che vengono ridefiniti da questo disegno di legge.</p>
<p>4. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono soppresse le seguenti parole: "Le università," ;</p>	<p>Questa norma stabilisce che gli assegni di ricerca dell'università vengono riformati come dal presente testo, mentre assegni attribuiti da altri enti (gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI) continuano a seguire la precedente normativa.</p>

<p>5.A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.</p>	<p>Sono norme sul reclutamento che vengono sostituite dal presente DDL. Notare che l'articolo 14 comma 4 recita: "L'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013".</p> <p>Non viene soppresso perché da nessuna parte quella scadenza viene modificata esplicitamente, visto che si dice semplicemente che le università non possono procedere alla copertura dei posti.</p>
<p>6.Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>La riforma dell'università si realizza ancora una volta a costo zero.</p>